



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/TFN – Sez. Disc. (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare, costituito dall'Avv. Valentino Fedeli, **Presidente f.f.**; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; dal Dott. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; con l'assistenza alla Segreteria del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 25 settembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(374) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO VACCA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Cagliari Calcio a 5 ora ASD Cagliari Futsal) E DELLA SOCIETA' ASD CAGLIARI CALCIO A 5 ora ASD CAGLIARI FUTSAL (nota n. 7321/724pf13-14/AM/LG/pp del 12.6.2014).

La Procura Federale, con atto 12 giugno 2014, premettendo che la ASD Cagliari Calcio a 5, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie A2 Maschile Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine dell'11 luglio 2013 le stampe telematiche previste al Punto B/7 della Disciplina degli adempimenti per l'ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18 febbraio 2014 della Co.Vi.So.D., deferiva all'ora vigente Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Marco Vacca, all'epoca del fatto Presidente della ASD Cagliari Calcio a 5, nonché la stessa ASD Cagliari Calcio a 5, contestando al primo la violazione dell'art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

La Società deferita con memoria del 17 giugno 2014 deduceva di aver tentato di depositare per via telematica i documenti richiesti sin dal 9 luglio 2013, quindi prima della scadenza del termine dell'11 luglio successivo, ma di non esservi riuscita per difficoltà connesse al sistema telematico della Divisione Calcio a Cinque; deduceva altresì che siffatte difficoltà si erano riscontrate anche in data 10 luglio 2013, di guisa che non aveva potuto procedere all'invio telematico per cause imputabili alla Divisione e non a se stessa; precisava che erano a conoscenza dell'accaduto il segretario ed il consigliere della locale Divisione a nome Sigg.ri Fabrizio Di Felice e Fabrizio Righetti; chiedeva pertanto il proscioglimento.

Fissata la riunione innanzi l'Organo giudicante, compariva la sola Procura Federale, che istava per l'accoglimento del Deferimento e per le sanzioni della inibizione di gg. 30 a carico del Sig. Marco Vacca e dell'ammenda di € 1.000,00 a carico della Società.

L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul C.U. n. 91/CDN del 25 giugno 2014, disponeva che i deferiti provvedessero con oneri a proprio carico ad acquisire e depositare le dichiarazioni dei sigg.ri Fabrizio Righetti e Fabrizio Di Felice entro la riunione successiva, fissata per la data odierna.

La Società deferita, con nota a firma del Sig. Marco Vacca, pervenuta a mezzo fax il 19 settembre 2014, trasmetteva la dichiarazione 18 settembre 2014 a firma del Segretario della Divisione Calcio a 5 Sig. Fabrizio Di Felice, richiesta dalla stessa deferita in pari data, che era del seguente letterale tenore:

“all’atto delle iscrizioni per il Campionato di Calcio a Cinque Serie A2, Stagione Sportiva 2013/2014, e specificamente per quanto attiene la procedura on-line, la Società Cagliari Futsal non ha potuto ottemperare al completamento della procedura on-line per una problematica tecnica riferita all’area di accesso telematico della stessa Società Cagliari Futsal. L’interruzione del servizio web di cui sopra perdurò oltre il termine stabilito per le iscrizioni on-line dell’11 luglio 2013. Si conferma altresì che il Sig. Vacca, presidente della Società Cagliari Futsal, mi informò tempestivamente, ma il problema non potè essere risolto nei termini stabiliti dal Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 relativo alle procedure delle iscrizioni. L’iscrizione del Cagliari fu inserita forzando il sistema dalla Segreteria della Divisione Calcio a 5. Si informa inoltre che del problema si interessò anche il Consigliere della Divisione Calcio a Cinque, Fabrizio Righetto, che seguì costantemente tale situazione”.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha contestato la rilevanza della suddetta dichiarazione, sul presupposto che dalla stessa emergeva che il vizio che aveva impedito l’adempimento era da riferire ad un difetto del sistema operativo della Società deferita e non a quello della Divisione, di guisa che, essendo tale difetto imputabile alla stessa deferita, ha chiesto l’accoglimento del Deferimento, in uno alla sanzioni di inibizione di gg. 30 a carico del Sig. Marco Vacca e di ammenda di € 800,00 a carico della Società ASD Cagliari Calcio a 5.

Sono comparsi i deferiti, i quali, nel riportarsi alle proprie memorie difensive, hanno precisato che il rilevato mancato adempimento nei termini della trasmissione della prescritta documentazione era stato causato dalla impossibilità di effettuare il collegamento on-line con la Divisione Calcio a Cinque, in quanto il codice di detto collegamento, fornito dalla stessa Divisione, differiva da quello registrato nel data-base informatico della Divisione.

I deferiti, inoltre, hanno richiamato a conforto delle loro tesi la dichiarazione del 18 settembre 2014, che è in atti e che si è sopra descritta.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Le ragioni dei deferiti appaiono fondate oltre ogni ragionevole dubbio; esse sono confortate dalla richiamata dichiarazione, nel cui primo cpv. si legge che la iscrizione della Società fu inserita forzando il sistema della Segreteria della Divisione Calcio a 5; il che documenta come la criticità registrata fu sanata dalla Divisione proprio perché il difetto insisteva nel suo data-base, con la conseguenza che la Società deferita aveva utilizzato correttamente la procedura avvalendosi del codice di collegamento che aveva ricevuto.

Alcuna contestazione, quindi, può essere legittimamente mossa nei confronti della deferita.

P.Q.M.

Respinge il Deferimento e per l’effetto proscioglie il Sig. Marco Vacca, nella qualità di Presidente della ASD Cagliari Calcio a 5, nonché la stessa Società ASD Cagliari Calcio a 5 ora ASD Cagliari Futsal.

(375) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI METTA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Five Molfetta) E DELLA SOCIETA' ASD FIVE MOLFETTA (nota n. 7425/726pf13-14/LG/AM/pp del 13.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva:

1) Il Signor Luigi Metta, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Five Molfetta, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 3 del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10 giugno 2013 per l'inosservanza del termine stabilito (15 luglio 2013, ore 18.00) per il mancato versamento iscrizione secondo le modalità del punto A3 del citato C.U.

2) La Società ASD Five Molfetta, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Luigi Metta l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Five Molfetta l'ammenda di euro 300,00.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

In data 18 febbraio 2014, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla ASD Five Molfetta. Nella riunione del mese di febbraio 2014, infatti, con riferimento ai Comunicati Ufficiali n. 789 e 790 pubblicati in Roma il del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque – Stagione Sportiva 2013/2014, la Co.Vi.So.D ha riscontrato per la Società ASD Five Molfetta l'inosservanza del termine stabilito del 15 luglio 2013 ore 18.00, per il mancato versamento iscrizione secondo le modalità previste dal punto A3 del C.U. 790/2013 (assegno bancario privo di esito d'incasso).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del termine del 15 luglio 2013 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), 11), 12) e 13) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 300,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Luigi Metta, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Five Molfetta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Luigi Metta, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Luigi Metta l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Five Molfetta l'ammenda di € 300,00 (trecento/00).

(376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO SCIACQUA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Bisceglie 1990) E DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL BISCEGLIE 1990 (nota n. 7439/721pf13-14/AM/pp del 13.6.2014).

La Procura Federale, con atto 13 giugno 2014, premettendo che la ASD Futsal Bisceglie 1990, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie B Maschile Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine dell'11 luglio 2013 la comunicazione prevista al Punto C/2 della Disciplina degli adempimenti per l'ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18 febbraio 2014 della Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Luciano Sciacqua, all'epoca del fatto Presidente della ASD Futsal Bisceglie 1990, nonché la stessa ASD Futsal Bisceglie 1990, contestando al primo la violazione dell'art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

I deferiti con memoria 4 luglio 2014 hanno contestato la sussistenza dell'inadempimento, deducendo che l'autorizzazione di che trattasi era stata trasmessa alla Divisione Calcio a Cinque, unitamente all'intero incarto richiesto dalla Disciplina degli adempimenti, a mezzo fax del 10 luglio 2013 e che siffatta documentazione ad ogni buon fine era stata inviata alla stessa Divisione con successiva lettera raccomandata.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale, la quale ha contestato la rilevanza delle tesi difensive dei deferiti ed ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Luciano Sciacqua ed € 500,00 (cinquecento//00) di ammenda per la Società.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il Punto C/2 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito anche via fax, entro il termine ivi fissato, della comunicazione afferente la commercializzazione dei diritti di immagine, pubblicitari e commerciali, compresi i diritti di ripresa e trasmissione radiofonica o televisiva o comunque con qualunque mezzo di diffusione, in diretta o differita, in tutto ovvero in parte delle gare ufficiali dell'intera stagione sportiva, per qualsiasi finalità, nonché nella commercializzazione dei diritti di sponsorizzazione e di concessione di marchi e con facoltà di cessione dei predetti diritti a terzi, da redigersi sul modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque, contraddistinto come All. 13 e da sottoscrivere dal legale rappresentante della Società.

Nel caso in esame, risulta sostanzialmente provato l'adempimento della Società ASD Futsal Bisceglie 1990, che ha effettuato nei termini e modi voluti dalla Disciplina il deposito a mezzo fax del predetto modello recante la comunicazione prescritta, di guisa che il Deferimento deve essere respinto.

P.Q.M.

respinge il deferimento e, per l'effetto, proscioglie dall'addebito il Sig. Luciano Sciacqua, all'epoca del fatto Presidente della ASD Futsal Bisceglie 1990 e la Società ASD Futsal Bisceglie 1990.

(377) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIACOMO GERMANETTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Bra Srl) E DELLA SOCIETA' ASD BRA Srl (nota n. 7441/723pf13-14/LG/AM/pp del 13.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva:

1) Il Signor Giacomo Germanetti, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Bra Srl, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto C 6 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l'inosservanza del termine stabilito (11 luglio 2013, ore 18.00) per la mancata sottoscrizione di uno dei documenti telematici (organigramma) di cui al punto C 6 del citato C.U.

2) La Società ASD Bra Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giacomo Germanetti l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Bra Srl l'ammenda di euro 500,00.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

In data 18 febbraio 2014, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla ASD Bra Srl. Nella riunione del mese di febbraio 2014, infatti, con riferimento ai Comunicati Ufficiali n. 789 e 790 pubblicati in Roma il del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque e agli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque – Serie B maschile – Stagione Sportiva 2013/2014, la Co.Vi.So.D ha riscontrato per la Società ASD Bra Srl l'inosservanza del termine stabilito dell'11 luglio 2013 ore 18.00, per la mancata sottoscrizione di uno dei documenti telematici (organigramma) di cui al punto C 6 del citato C.U.

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del termine del giorno 11 luglio 2013 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), 11), 12) e 13) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 500,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giacomo Germanetti, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Bra Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Giacomo Germanetti, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giacomo Germanetti l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Bra Srl l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(384) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO DI PALMA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD LS Aranova Ceprano ora ASD Città di Sora ARL) E DELLA SOCIETA' ASD LS ARANOVA CEPRANO ora ASD CITTA' DI SORA ARL (nota n. 7450/725pf13-14/LG/AM/pp del 13.6.2014).

La Procura Federale, con atto 13 giugno 2014, premettendo che la ASD LS Aranova Ceprano, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie A Femminile Stagione Sportiva 2013/2014, aveva mancato di sottoscrivere entro il termine del 15 luglio 2013 i modelli telematici di cui al Punto C/5 della Disciplina degli adempimenti per l'ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sui C.U. nn. 789 e 790 del 10 giugno 2013 e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18 febbraio 2014 della Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Francesco Di Palma, all'epoca del fatto Presidente della ASD LS Aranova Ceprano, nonché la stessa ASD LS Aranova Ceprano, contestando al primo la violazione dell'art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

Entrambi i deferiti non hanno svolto difese.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Francesco Di Palma ed € 200,00 (duecento//00) di ammenda per la Società.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il Punto C/5 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito anche via fax, entro il termine ivi fissato, di stampa dei dati anagrafici della Società, dell'organigramma della Società, delle indicazioni dell'impianto principale della Società, della richiesta di iscrizione, del riepilogo iscrizioni, con specifica, per quanto attiene all'organigramma, dei nominativi di presidente, consiglieri, soci, segretario, tecnico prima, medico sociale e fisioterapista.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato l'inadempimento della Società ASD LS Aranova Ceprano, ora ASD Città di Sora Srl, che ha ommesso di effettuare nei termini e modi voluti dalla Disciplina il deposito della predetta documentazione, di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che sono diretta conseguenza dell'accertata violazione.

Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l'inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda tabellare di € 200,00 per ciascun inadempimento.

In merito poi alla chiesta inibizione del Presidente della Società, si osserva che l'art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del legale rappresentante della Società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l'art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Francesco Di Palma, all'epoca del fatto Presidente della ASD LS Aranova Ceprano, ora ASD Città di Sora Srl, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD LS Aranova Ceprano, ora ASD Città di Sora Srl, l'ammenda di € 200,00 (duecento//00).

(389) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DENNY INNAMORATI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD CUS Pisa) E DELLA SOCIETA' ASD CUS PISA (nota n. 7551/822pf13-14/AM/ep del 17.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 17 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Sig. Denny Innamorati, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD CUS Pisa, per la violazione -indicata specificamente in parte motiva - dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell'11 luglio 2013, ore 18,00, della fidejussione (punto A n.6) del citato CU 789/2013);
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Denny Innamorati, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Sig. Denny Innamorati l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD CUS Pisa l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)

(390) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO LONGOBARDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Traiconet Monte di Procida ora ASD Partenope C/5 Golden Eagle) E DELLA SOCIETA' ASD TRAICONET MONTE DI PROCIDA ora ASD PARTENOPE C/5 GOLDEN EAGLE (nota n. 7554/823pf13-14/AM/ep del 17.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 17 giugno 2014, il Procuratore Federale:

1) Il Signor Roberto Longobardo, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Traiconet Monte di Procida, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione ai punti A n. 3 e A n. 10 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l'inosservanza del termine stabilito (11 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della documentazione comprovante il pagamento dell'intera somma dovuta per l'iscrizione (punto A n. 3 del C.U.) e della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Presidente e Legale Rappresentante relativa all'impianto di gioco (punto A n. 10 del C.U.).

2) La Società ASD Traiconet Monte di Procida, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Roberto

Longobardo l'inibizione per giorni 40; nei confronti della Società ASD Traiconet Monte di Procida l'ammenda di euro 2.000,00.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 18 febbraio 2014, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla ASD Traiconet Monte di Procida, la quale non provvedeva, entro il termine dell'11 luglio 2013 ore 18.00, ai seguenti adempimenti:

- deposito della documentazione comprovante il pagamento dell'intera somma dovuta per l'iscrizione, in violazione del punto A n. 3 del C.U. n. 789 del 10.6.2013 – Campionato Nazionale Serie B.
- deposito della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal Presidente e Legale Rappresentante relativa all'impianto di gioco, in violazione del punto A n. 10 del C.U. n. 789 del 10.6.2013 – Campionato Nazionale di Serie B.

Si ricorda, a tal proposito, che a pag. 11 del citato C.U. è previsto, tra gli adempimenti richiesti che non determinano la non iscrizione al campionato, che *“l'inosservanza del termine dell'11 luglio 2013 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (...) 3), (...), 10), (...), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Roberto Longobardo, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Traiconet Monte di Procida, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Roberto Longobardo, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Roberto Longobardo l'inibizione per giorni 40 (quaranta); nei confronti della Società ASD Traiconet Monte di Procida ora ASD Partenope C/5 Golden Eagle l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(391) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE FICO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Reggiana Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD REGGIANA CALCIO A 5 (nota n. 7567/824pf13-14/AM/ep del 18.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva:

1) Il Signor Giuseppe Fico, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Reggiana Calcio a Cinque, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 secondo capoverso del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l'inosservanza del termine stabilito (11 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della proroga al 31 luglio 2014 della fidejussione giacente di cui al punto A n. 6 secondo capoverso del CU.

2) La Società ASD Reggiana Calcio a Cinque, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Fico l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società A.S.D. Reggiana Calcio a Cinque l'ammenda di euro 1.000.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 18 febbraio 2014, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla A.S.D. Reggiana Calcio a Cinque, la quale non provvedeva, entro il termine dell'11 luglio 2013 ore 18.00, al deposito della proroga al 31 luglio 2014 della fidejussione giacente di cui al C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 – Campionato nazionale Serie A2 – punto A n. 6 secondo capoverso.

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del suddetto termine dell'11 luglio 2013 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (...) 6), (...) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell'invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giuseppe Fico, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Reggiana Calcio a Cinque, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Giuseppe Fico, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Fico l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Reggiana Calcio a Cinque l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(392) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CALOVI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. GA Bubi Merano) E DELLA SOCIETA' GS BUBI MERANO (nota n. 7569/825pf13-14/AM/ep del 18.6.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 18 giugno 2014, il Procuratore Federale:

- 1) Il Signor Antonio Calovi, Presidente e legale rappresentante della Società G.A. Bubi Merano, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a Cinque, per l'inosservanza del termine stabilito (11 luglio 2013, ore 18.00) per il deposito della fidejussione (punto A n. 6 del CU).
- 2) La Società GA Bubi Merano, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Calovi l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società G.A. Bubi Merano l'ammenda di euro 1.000,00.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 18 febbraio 2014, la Procura Federale riceveva segnalazione di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D) alla G.A. Bubi Merano, la quale non provvedeva al deposito della fidejussione entro il termine stabilito dal punto A n. 6 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013, dell'11 luglio 2013 ore 18.00.

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del suddetto termine dell'11 luglio 2013 ore 18.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti (...) 6), (...) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito dell'invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Antonio Calovi, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società G.A. Bubi Merano, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Antonio Calovi, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Antonio Calovi l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società GA Bubi Merano l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(403) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TOMASI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Carrè Futsal Chiuppano) E DELLA SOCIETA' ASD CARRE' FITSAL CHIUPPANO (nota n. 7721/826pf13-14/AM/ep del 24.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Sig. Antonio Tomasi, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Carrè Futsal Chiuppano, per la violazione - indicata specificamente in parte motivata - dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A N.7 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a cinque di Serie B, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell'11 luglio 2013, ore 18,00, della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle pendenze debitorie alla data del 10 giugno 2013 (punto A n.7) del citato C.U. 789/2013);
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Antonio Tomasi, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;

- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
 - ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
 - ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- P.Q.M.

infligge al Sig. Antonio Tomasi l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Carrè Futsal Chiuppano l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(404) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO IANNASCOLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pescara Calcio a 5 ora ASD Pescara) E DELLA SOCIETA' ASD PESCARA CALCIO A 5 ora ASD PESCARA (nota n. 7722/827pf13-14/AM/ep del 24.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito Il Sig. Fabrizio Iannascoli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Pescara Calcio a Cinque, per la violazione -indicata specificamente in parte motivata- dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto B n.6 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013 della Divisione Calcio a cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
 - rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
 - rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell'11 luglio 2013, ore 18,00, della comunicazione – autorizzazione sottoscritta dal Legale rappresentante relativa ai diritti televisivi (punto B n.6) del citato C.U. 789/2013);
 - rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Fabrizio Iannascoli, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
 - rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
 - ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
 - ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- P.Q.M.

infligge al Sig. Fabrizio Iannascoli l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Pescara Calcio a Cinque ora ASD Pescara l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(416) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA PULLERA' (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Pistoia) E DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL PISTOIA (nota n. 7703/749pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 23 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito Il Sig. Pullerà Luca, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Futsal Pistoia, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione Al punto C 6) sub B del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell'11 luglio 2013, ore 18,00, dell'organigramma della Società sottoscritto dal Legale Rappresentante (punto C 6) sub B del citato C.U. 789/2013);
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Luca Pullerà, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 500,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Sig. Luca Pullerà l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Futsal Pistoia l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(417) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO DEMARTIS (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Ossi C/5 San Bartolomeo) E DELLA SOCIETA' ASD OSSI C/5 SAN BARTOLOMEO (nota n. 7706/748pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Sig. Mario Demartis, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Ossi C/5 San Bartolomeo, per la violazione -indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto A n.7 del Comunicato Ufficiale n. 789 del 10 giugno 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a cinque di Serie B, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell'11 luglio 2013, ore 18,00, della documentazione del Comitato regionale attestante l'avvenuto pagamento di eventuali pendenze debitorie (punto A n.7) del citato CU 789/2013);
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Mario Demartis, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Sig. Mario Demartis l'inibizione di giorni 30 (trenta) e, alla Società ASD Ossi C/5 San Bartolomeo l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MAFFEI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Nuova Focus Donia già ASD Nuova Focus Foggia) E DELLA SOCIETA' ASD NUOVA FOCUS DONIA già ASD NUOVA FOCUS FOGGIA (nota n. 7709/747pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

La Procura Federale, con atto 24 giugno 2014, premettendo che la ASD Nuova Focus Donia (in precedenza denominata ASD Nuova Focus Foggia), partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie A Femminile Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine del 15 luglio 2013 la copia firmata dal presidente del verbale dell'assemblea nel corso della quale erano state attribuite le cariche sociali per la Stagione sportiva in corso di cui al Punto A/10 della Disciplina degli adempimenti per l'ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 790 del 10 giugno 2013 e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18 febbraio 2014 della Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Vincenzo Maffei, quale Presidente della ASD Nuova Focus Donia, nonché la stessa ASD Nuova Focus Donia, contestando al primo la violazione dell'art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

I deferiti in data 31 luglio 2014 hanno trasmesso a questo Ufficio una nota difensiva, eccependo l'insussistenza della violazione loro ascritta in quanto il 15 luglio 2013 avevano depositato presso la Segreteria Divisione Calcio a Cinque, contestualmente alla domanda di iscrizione al Campionato di competenza, tutta la documentazione prescritta, come risultava dal verbale di deposito datato e protocollato da detta Segreteria, allegato in copia alla nota.

Hanno pertanto chiesto il rigetto del Deferimento, non senza aver eccepito che nel verbale di deposito l'adempimento afferente il verbale d'assemblea o di conferma delle cariche sociali era contrassegnato come Punto A/8, mentre il Punto A/10 portato dal Deferimento si riferiva alla dichiarazione di responsabilità relativa all'impianto di gioco.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha eccepito l'infondatezza dell'avversa difesa ed ha chiesto l'accoglimento del Deferimento in uno alla seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Vincenzo Maffei ed € 300,00 (trecento//00) di ammenda per la Società.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il Punto A/10 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, anche a mezzo fax entro il termine ivi fissato, di copia firmata per conformità dal presidente della Società del verbale d'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2013/2014, ovvero, per le sole Società che hanno partecipato al Campionato Serie A Femminile 2012-2013 e che non hanno modificato le cariche sociali, la dichiarazione di conferma delle stesse anche per la stagione in corso, come l'altra a firma per conformità del presidente.

Poiché da parte della Co.Vi.So.D. si è contestato alla Società qui deferita l'esistenza di siffatto inadempimento, l'aver indicato nel Deferimento come adempimento violato il Punto A/10 degli Adempimenti appare corretto, a nulla rilevando che siffatto adempimento sia stato contrassegnato come A/8 nel verbale depositato dai deferiti.

Nel merito il Deferimento è infondato.

La Società deferita attraverso la esibizione di copia del verbale di deposito di cui sopra ha dato prova di aver rispettato la Disciplina degli Adempimenti di cui trattasi, trasmettendo nei termini, unitamente all'intero incarto, anche il verbale d'assemblea o di conferma delle cariche sociali, di guisa che deve procedersi al proscioglimento di entrambi i deferiti, nei confronti dei quali l'incolpazione è del tutto inesistente.

P.Q.M.

Rigetta il deferimento e, per l'effetto, proscioglie il Sig. Vincenzo Maffei, quale Presidente della ASD Nuova Focus Donia e la stessa Società ASD Nuova Focus Donia già ASD Nuova Focus Foggia.

(458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO MENNELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD SS Lazio Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD SS LAZIO CALCIO A 5 (nota n. 7910/999pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).

La Procura Federale, con atto 30 giugno 2014, premettendo che la ASD SS Lazio Calcio a Cinque, partecipante al Campionato di Calcio a Cinque Serie A Maschile Stagione Sportiva 2013/2014, non aveva depositato entro il termine dell'11 luglio 2013 la proroga al 31 luglio 2014 della fideiussione giacente secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque per le Società già in organico nella stagione sportiva 2012/2013 di cui al Punto A/4 della Disciplina degli adempimenti per l'ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 789 del 10 giugno 2013 e che siffatto inadempimento le era stato notificato in data 18 febbraio 2014 della Co.Vi.So.D., ha deferito a questo Tribunale il Sig. Antonio Mennella, all'epoca del fatto Presidente della ASD SS Lazio Calcio a Cinque, nonché la stessa ASD SS Lazio Calcio a Cinque, contestando al primo la violazione dell'art. 10 comma 3bis del previgente C.G.S. ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 stesso Codice in relazione alla condotta ascritta al proprio rappresentante legale.

Entrambi i deferiti non hanno svolto difese.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni: gg. 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Antonio Mennella ed € 1.000,00 (mille//00) di ammenda per la Società. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il Punto A/4 della richiamata Disciplina impone alla Società il deposito presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, entro il termine ivi fissato, della fideiussione bancaria di importo pari ad € 35.000,00 con scadenza al 31 luglio 2014 secondo il modello predisposto dalla stessa Divisione, ovvero, in alternativa, della proroga al 31 luglio 2014 della fideiussione già esistente e giacente presso la Divisione Calcio a 5 per le Società in organico nella stagione sportiva 2012/2013.

Nel caso in esame, risulta documentalmente provato l'inadempimento della Società ASD SS Lazio Calcio a Cinque, che ha omesso di depositare nei termini e modi voluti dalla Disciplina la proroga al 31 luglio 2014 della fideiussione afferente la passata Stagione Sportiva, di guisa che deve essere accolto il Deferimento, in uno alle sanzioni richieste dalla Procura Federale, che sono diretta conseguenza dell'accertata violazione.

Difatti è pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla Disciplina di che trattasi, che l'inosservanza dei termini di adempimento anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda tabellare di € 1.000,00 per ciascun inadempimento.

In merito poi alla chiesta inibizione del Presidente della Società, si osserva che l'art. 10 comma terzo CGS previgente, alla cui disciplina il Deferimento si è richiamato, implica inequivocabilmente la responsabilità del legale rappresentante della Società, al quale deve essere ascritto il mancato adempimento, stante il principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Infine, quanto alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella Disciplina sugli adempimenti richiama di per sé l'art. 1 comma 1 CGS previgente, la cui violazione determina le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 stesso Codice, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Antonio Mennella, all'epoca del fatto Presidente della ASD SS Lazio Calcio a Cinque, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD SS Lazio Calcio a Cinque l'ammenda di € 1.000,00 (mille//00).

Il Presidente f.f.
Avv. Valentino Fedeli

“”

Pubblicato in Roma Il 25 Settembre 2014

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio